

# **ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PARITARIO**

## **“EUROPA”**

**D.A. 1308/XI del 01/12/2008**

*VIA FOSSO TANTILLO, 25 - 97015, MODICA (RG)*

*TEL./FAX: 0932.763724 – CELL. 334.2102931*

*[istitutoeuropa.modica@virgilio.it](mailto:istitutoeuropa.modica@virgilio.it)*

### **REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

La scuola è una comunità all'interno della quale tutti coloro che ne fanno parte (insegnanti, alunni, personale non docente) debbono «convivere» per molte ore al giorno, al fine di svolgere insieme un lavoro didattico-formativo efficace che conduca gli alunni a una maturazione umana, culturale e tecnica e che costituisca al contempo un'occasione di crescita continua anche per gli insegnanti. A scuola ci si può «trovare bene» o «trovare male»; ciò può influenzare notevolmente l'attaccamento dei giovani all'istituzione scolastica e il loro profitto. E' opportuno che tutti osservino e facciano rispettare alcune regole generali, mirate alla serena e corretta convivenza.

### **NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO**

#### **OBBLIGATORIETÀ DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE**

Durante le attività scolastiche - ovvero lezioni teoriche e pratiche, ricerche, lavori di gruppo, visite culturali - la presenza degli studenti è obbligatoria. Qualora l'attività scolastica dovesse interrompersi prima della fine delle lezioni, il Dirigente scolastico valuta i motivi informando preventivamente i genitori, se possibile. Le variazioni inopinate di orario, dovute a causa di forza maggiore, devono essere comunicate e motivate ai genitori a mezzo circolare o telefono, almeno un giorno prima.

Il concetto di obbligatorietà di partecipazione implica anche l'assolvimento degli impegni di studio, che devono venire svolti dallo studente con diligenza e meticolosità, secondo un preciso piano di lavoro giornaliero.

Durante le ore di lezione gli alunni si possono assentare dall'aula soltanto con il consenso dell'insegnante e comunque soltanto in caso di necessità e non più di uno per volta. Inoltre, non è loro consentito trattenersi nei corridoi per non disturbare lo svolgimento delle lezioni nelle aule adiacenti.

## **SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA**

La partecipazione alle attività di educazione fisica è obbligatoria. Gli studenti che per motivi di salute, non sono in grado di partecipare attivamente alle lezioni pratiche dovranno parimenti produrre una adeguata certificazione medica motivata rilasciata dal medico curante.

Il Dirigente scolastico, valutati attentamente i motivi addotti e dopo aver eventualmente disposto, a sua discrezione, un accertamento presso l'Azienda U.S.L. di competenza, provvederà all'eventuale esonero dalle lezioni pratiche. Lo studente esonerato dalle attività fisiche sarà comunque tenuto a partecipare alle attività didattico-teorico, e sulla base di esse verrà conseguentemente valutato. La Presidenza ha l'obbligo della riservatezza sulle motivazioni addotte dal medico curante ai fini dell'esonero e il Consiglio di classe non è tenuto a conoscerle.

Tutti gli alunni dovranno presentarsi alle lezioni di educazione fisica, anche se esonerati, con scarpe da tennis per la salvaguardia dell'impianto sportivo. I praticanti dovranno essere in possesso di adeguate attrezzature, prescritte dai docenti. L'attività potrà avere inizio solo alla presenza del docente.

## **VIGILANZA SUGLI STUDENTI**

Ai docenti in servizio nelle varie ore compete la vigilanza sul comportamento degli studenti nell'ora di lezione di propria pertinenza. Ogni forma di devianza dalle norme generali di correttezza e di buon comportamento deve essere ripresa, stante la funzione educativa complessiva che viene svolta dalla scuola. Casi gravi di comportamento scorretto da parte degli studenti devono essere immediatamente segnalati alla Presidenza per una opportuna valutazione.

Per quanto è possibile ogni docente, prima di lasciare l'aula di lezione, deve attendere il collega dell'ora successiva per affidargli la classe e il registro.

L'uscita dalla scuola, segnalata anch'essa dal suono della campana, viene disciplinata dal personale della scuola, che provvede affinché lo sfollamento avvenga in modo regolare.

## **GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE**

Le giustificazioni delle assenze debbono essere compilate sull'apposito libretto personale, firmate dal genitore e/o dall'alunno se maggiorenne e controfirmate dall'insegnante della prima ora, unitamente all'eventuale certificato medico.

Lo studente maggiorenne motiva personalmente le assenze. In tutti i casi di numerose assenze o dopo assenze prolungate, il docente coordinatore del Consiglio di classe avverte la Presidenza che informerà tempestivamente la famiglia dello studente.

I ritardi e le uscite anticipate vengono autorizzate dal Dirigente scolastico e registrate sul registro di classe dal docente presente nella classe. Gli insegnanti concedono l'accesso alla seconda ora o

l'uscita anticipata esclusivamente sulla base dell'autorizzazione di Presidenza già registrata sul registro di classe.

### **RITARDI E USCITE ANTICIPATE**

Sono consentiti ritardi lievi, alla prima ora di lezione, se non abituali. Dalla seconda ora in poi, l'ingresso in ritardo sarà consentito solo dal Dirigente scolastico. È di competenza del buon senso del Capo di Istituto curare volta per volta - secondo i casi - l'esecuzione delle norme giuridiche ed amministrative riguardanti gli studenti ivi comprese l'ammissione, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze. Si ritiene di poter suggerire, a titolo di riferimento per alunni e genitori, quanto segue:

- che i ritardatari entrino al cambio d'ora e non “alla spicciolata”;
- che i ritardi non lievi debbano sempre essere giustificati;
- che i ritardi causati da visita medica o affine debbano essere attestati dal medico, dalla U. S. L., ecc.

E comunque per cercare di contenere al minimo il fenomeno degli ingressi in ritardo o le uscite in anticipo, ogni 5 permessi al mese l'alunno può essere ammesso a scuola solo se accompagnato da un genitore.

Le uscite non autorizzate dal Dirigente scolastico saranno considerate ingiustificate e passibili di sanzione disciplinare.

Le uscite anticipate ed i ritardi dovranno essere giustificati nell'apposita sezione del libretto delle assenze. Gli alunni indisposti non potranno abbandonare l'Istituto se non accompagnati da un familiare maggiorenne o da persona adulta indicata dal Coordinatore didattico. In caso di grave malessere o di pericolo, l'Istituto si avvarrà di mezzi di pubblico soccorso (118) e delle strutture ospedaliere. Gli alunni, in questo caso, saranno accompagnati dal personale della scuola.

Non è consentito agli studenti di abbandonare l'Istituto - anche temporaneamente - senza autorizzazione della Presidenza.

### **INTERVALLO**

L'intervallo delle lezioni si svolge dalle 11.30 alle 11.40. Durante tale periodo di tempo, il personale docente deve vigilare sul comportamento degli studenti, al fine di evitare danni o pericoli per persone e cose. Qualora il personale docente si dimostrasse restio a tale compito, il Dirigente scolastico provvederà, in sede di Consiglio di classe, a stabilire opportuni turni.

### **NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI**

Gli studenti devono osservare le regole di una civile convivenza ed improntare i loro rapporti ad un'

attiva collaborazione. Ciò implica:

- il rispetto di sé e degli altri
- la cura degli oggetti e degli arredi della scuola;
- la giusta considerazione del lavoro di tutti;
- l'assunzione delle proprie responsabilità e dei propri impegni.

Per i danni arrecati agli ambienti, agli arredi e al materiale didattico e per gli eventuali "ammanchi" rispondono coloro che li hanno provocati. Al Consiglio di classe viene lasciata facoltà di decidere se il risarcimento del danno possa avvenire anche tramite una attività dello studente a favore della scuola (aiuto in segreteria o al personale di servizio, piccole commissioni, ecc.).

Il comportamento dell'alunno negli ambienti della scuola deve essere improntato alle norme della buona educazione e del reciproco rispetto.

In particolare, sono considerate mancanze gravi e pertanto passibili di provvedimenti disciplinari:

- comportamenti irrispettosi o aggressivi nei confronti degli insegnanti, del personale e degli altri allievi;
- furti, rotture volontarie di oggetti e arredi scolastici, danni alle strutture, etc.;
- discorsi ed azioni moralmente riprovevoli, bestemmie, volgarità non occasionale nel parlare;
- opposizione sistematica alle norme di comportamento e alle finalità formative del POF.

La responsabilità civile della scuola nei riguardi degli alunni si limita all'orario di permanenza degli stessi negli ambienti scolastici. Ogni alunno è responsabile sia degli oggetti personali, come pure del proprio materiale scolastico. L'Istituto declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali furti o danni alle cose subiti dagli allievi, anche se deve preoccuparsi di assicurare nei diversi ambienti un'assistenza adeguata e di creare un clima di massimo rispetto delle persone e delle cose.

Il nuovo testo normativo (DPR 21 novembre 2007, n.235 recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n.249), tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (art.4 comma 2).

Il presente Regolamento d'Istituto individuerà le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità.

Nell'attuazione delle sanzioni ci si ispirerà al principio di gradualità della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa e ispirandosi per quanto possibile, alla riparazione del danno (art.4 comma 5).

Classificazione delle sanzioni disciplinari:

- Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art.4 comma 1)
- Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art.4 comma 8)
- Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art.4 comma 9)
- Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art.4 comma 9bis)
- Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni saranno adottate dal Consiglio di classe; le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, saranno adottate dal Consiglio di Istituto.

Per quanto attiene all'impugnazione (art.5) delle sanzioni disciplinari, sono finalizzate a garantire da un lato il "diritto di difesa" degli studenti e, dall'altro, la snellezza e rapidità del procedimento.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, presieduto dal Dirigente scolastico, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.

L'obiettivo del patto educativo, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa; in questo modo viene posto in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educative che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Il patto di corresponsabilità, dovrà richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.

La sottoscrizione del patto (art.5 comma 1), dovrà avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, contestualmente all'iscrizione all'istituzione scolastica.

**DIVIETO DI FUMARE**

E' vietato a chiunque di fumare nei locali dell'Istituto. Sarà consentito fumare nello spazio aperto antistante alla scuola.

### **AFFISSIONI - STAMPA STUDENTESCA**

Gli alunni possono affiggere all'interno della scuola - esclusivamente negli appositi albi o spazi consentiti - propri documenti, cartelloni, manoscritti con la sola condizione che essi siano chiaramente firmati da uno o più alunni: qualunque responsabilità sarà attribuita ai firmatari.

Gli alunni potranno produrre "giornalini" di Istituto e distribuirli all'interno, con la sola formalità di indicarne preventivamente al Coordinatore didattico il responsabile o il comitato di redazione responsabile; per il giornalino non dovrà essere richiesto compenso e non dovrà recare pubblicità. All'interno della scuola non è consentito l'esposizione di manifesti o la diffusione di volantini di propaganda partitica e commerciale.

La Presidenza non esercita censura su quanto prodotto dagli studenti. Tuttavia, ha l'obbligo di vietare qualunque forma di stampa blasfema o pornografica.

Modica, 31/08/2021

La Coordinatrice Didattica  
Prof.ssa Viola Francesca

**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PARITARIO**  
**"EUROPA"**

**D.A. 1308/XI del 01/12/2008**

*VIA FOSSO TANTILLO, 25 - 97015, MODICA (RG)*

*TEL./FAX: 0932.763724 – CELL. 334.2102931*

*istitutoeuropa.modica@virgilio.it*

**"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"**

**Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249**

**Art. 1** (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e

condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

## **Art. 2 (Diritti)**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla



quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

### **Art. 3 (Doveri)**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

#### **Art. 4 (Disciplina)**

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

#### **Art. 5 (Impugnazioni)**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di

decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

#### **Art. 5-bis** (Patto educativo di responsabilità)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di Istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di Istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

#### **Art. 6** (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Modica, 31/08/2021

La Coordinatrice Didattica

Prof.ssa Viola Francesca